

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Newsletter di www.studiolegalealessio.it
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea**

A questo numero hanno collaborato :
Avv. Antonio Pascucci - Dott. Monica Fabbri - Dott. Sabrina Pisani

Indice newsletter aprile 2014:

- 1) Libertà religiosa e laicità dello Stato. Diritti della persona e funzione pubblica di promozione dell'arte. Il principio di laicità dello Stato esclude che il sentimento religioso del singolo possa costituire il fondamento della pretesa di censurare spettacoli e manifestazioni di pensiero.
- 2) Diritti dei blogger. Quando è legittimo il sequestro preventivo di un sito internet ?
- 3) Si può far pedinare un proprio dipendente ? Legittimo per la Cassazione pedinare e licenziare per giusta causa il dipendente che usufruiva di permessi pagati per curare la madre malata e invece andava in vacanza con gli amici.
- 4) Acqua "bene comune" dopo il referendum : per il Tar Lombardia il servizio idrico anche se estraneo alla logica del profitto è un servizio di interesse economico e la tariffa deve quindi coprire tutti i costi.
- 5) Studenti dislessici. Diritto al piano didattico personalizzato. A una scuola inadempiente il giudice impone il piano didattico anche in via retroattiva, annulla le insufficienze e ordina il riesame del rendimento dello studente.

1) Libertà religiosa e laicità dello Stato.

Il sentimento religioso del singolo cittadino non può costituire il fondamento per censurare l'operato della Pubblica amministrazione.

Un cittadino cita in giudizio la Biennale

1) Libertà religiosa e laicità dello Stato.

Corte d'Appello di Venezia, Sez. IV civile, 13 marzo 2014, n. 641.

"...Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv..., in proprio, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Venezia

di Venezia e chiede che sia condannata a risarcire il danno (morale, all'immagine ed esistenziale) per aver ammesso al Festival della danza 2007 un balletto a suo parere offensivo del comune sentimento religioso del cittadino cattolico, così violando sia il diritto alla libertà religiosa sia il dovere di imparzialità della pubblica amministrazione. La Biennale, dal canto suo, afferma che la rappresentazione in questione è avvenuta nell'esercizio della libertà di espressione, e che, in ogni caso, la richiesta di risarcimento è priva di fondamento.

Il Tribunale di Venezia rigetta la domanda, e contro tale sentenza il cittadino propone appello.

Anche la Corte d'Appello di Venezia respinge la richiesta di risarcimento ed evidenzia che:

- 1) è vero che la Costituzione italiana, riconoscendo tutela giuridica alla libertà religiosa, e, più in generale, ai diritti della personalità, tutela anche il sentimento religioso;
- 2) la Carta costituzionale, tuttavia, afferma anche il principio della laicità dello Stato, e, con ciò, esclude che il singolo cittadino abbia il diritto di pretendere che l'Amministrazione pubblica impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi della religione cristiana;
- 3) peraltro la sensibilità religiosa è un sentimento soggettivo, e, quindi, non può costituire il fondamento di un potere di censura del singolo nei confronti della pubblica amministrazione;
- 4) infine, occorre rilevare che l'appellante non ha assistito allo spettacolo che, a suo parere, avrebbe violato la sua libertà religiosa, ed è noto che il danno è risarcibile solo laddove concretamente subito e provato, anche quando si tratta di danni non patrimoniali.

la affinché fosse accertato a) se la partecipazione al ... del ... fosse avvenuta su invito ovvero su istanza del relativo autore/produttore, b) che tale spettacolo era gravemente offensivo del comune sentire medio del cittadino cattolico, c) che tale programmazione costituiva violazione del diritto garantito dall'art. 19 della Costituzione (libertà religiosa), d) che il medesimo spettacolo violava anche il diritto dell'attore, quale cittadino cattolico, al rispetto del suo sentimento religioso;

conseguentemente, chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali (morale, all'immagine ed esistenziale), con devoluzione della somma all'associazione che sarebbe stata indicata in sede di precisazione delle conclusioni, e, in via di risarcimento in forma specifica, che la sentenza fosse pubblicata per tre giorni su almeno quattro giornali di diffusione nazionale.

La si costituiva eccependo in via preliminare la carenza di legitimatio ad causam dell'attore con riferimento alle domande sub b) e c); in via principale, contestava la fondatezza delle pretese, invocando in particolare che la rappresentazione era avvenuta nell'esercizio della libertà di espressione e sostenendo che il diritto del quale l'attore chiedeva il risarcimento non aveva protezione giuridica.

Con sentenza n. 1763 in data 8.9.2010 il Tribunale di Venezia rigettava le domande dell'attore condannando il medesimo alla rifusione delle spese processuali.

Avverso detta sentenza l'avv.... proponeva appello avanti questa Corte con atto di citazione ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Diritti dei blogger. Quando è

2) Diritti dei blogger Quando è

legittimo il sequestro preventivo di un sito internet ?

Il sequestro di un *blog* comporta una limitazione della libertà di espressione del *blogger*, e rischia di snaturare la funzione della misura cautelare. Pertanto, occorre verificare la sussistenza di adeguate ragioni per il sequestro e la sua effettiva necessità.

Il Tribunale di Udine dispone il sequestro preventivo di un sito internet, essendo il gestore indagato per il reato di diffamazione. Sul sito, infatti, sarebbero comparsi messaggi e commenti che, con il pretesto della critica politica, avrebbero, invece, volgarmente e gratuitamente offeso due persone.

Il Tribunale del riesame, a cui l'indagato si rivolge per ottenere la revoca del disposto sequestro, conferma il provvedimento.

L'indagato, allora, impugna l'ordinanza del Tribunale e si rivolge alla Cassazione sostenendo che il decreto di sequestro è carente di motivazione sia in ordine alla consumazione del reato sia in ordine al pericolo di commetterne di ulteriori.

La Suprema corte gli dà ragione e chiarisce che:

- 1) nel verificare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo, il giudice del riesame non deve limitarsi ad un giudizio sull'astratta possibilità di commissione di un reato ;
- 2) il pericolo deve essere inteso in senso oggettivo e cioè concreto e attuale;
- 3) inoltre, ai fini dell'applicazione della misura del sequestro preventivo, occorre che il bene sequestrato si presenti come intrinsecamente e strutturalmente funzionale alla (ipotetica) commissione del reato;
- 4) nel caso specifico del sequestro di un *blog* subentrano considerazioni del tutto

legittimo il sequestro preventivo di un sito internet ?

Corte di Cassazione, Sez. V penale, 12 marzo 2014, n. 11895.

"...1. Con decreto del 6 aprile 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo del sito internet <http://....>, gestito da, indagato per il reato di cui all'art. 595, commi 1 e 3, ai danni di.... eL'indagato era accusato di aver pubblicato sul sito suddetto messaggi e commenti che, con il pretesto di una critica politica, scivolavano sul terreno della gratuità volgarità e dell'attacco personale, ad esempio definendo la una "Zoccola di Tondo" e parlando di una radiazione dall'albo professionale o di una sospensione biennale del, a fronte di un provvedimento interdittivo di durata molto inferiore.

2. Il Tribunale per il riesame di Udine, con ordinanza del 14 maggio 2013, confermava il provvedimento di sequestro, osservando che il sito è stato lo strumento attraverso il quale i messaggi diffamatori sono stati diffusi e che ben potrebbe, anche in futuro, essere utilizzato al medesimo scopo, sicché riteneva il vincolo imposto "pienamente adeguato e congruo".

3. Con ricorso sottoscritto personalmente, l'indagato censura il provvedimento del Tribunale del riesame, deducendo tre motivi.

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Il ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, tale motivazione non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria; sotto

particolari dato che il sequestro finisce per riguardare non solo il *blogger* (colui che pubblica i contenuti multimediali nel *blog*), ma tutti gli utenti del *blog*, a cui è inibito di accedervi;

- 5) inibire l'accesso al *blog* ai suoi utenti significa, in sostanza, impedire al *blogger* la possibilità di esprimersi, incidendo impropriamente sulla sua libertà di manifestazione del pensiero;
- 6) allora, un giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco impone di valutare che il sequestro sia giustificato dall'effettiva necessità;
- 7) nel caso di specie, il sito internet è stato sottoposto a sequestro solo perché terze persone (non l'indagato) lo hanno usato per commettere diffamazioni, e non sussiste una capacità offensiva del sito in sé; quindi, mancando l'attualità e la concretezza del pericolo il sito va dissequestrato.

3) Si può far pedinare un proprio dipendente?

Legittimo per la Cassazione pedinare e licenziare per giusta causa il dipendente che usufruiva di permessi pagati per curare la madre malata e invece andava in vacanza.

Nel mese di aprile 2008 un lavoratore dipendente di una nota società lombarda richiede di poter usufruire di un permesso retribuito per prestare assistenza e cure alla madre.

L'azienda concede il permesso, come previsto e prescritto dalla legge 104 del 1992, ma avendo il sospetto che il dipendente non lo utilizzi per le finalità di assistenza, si rivolge a una agenzia investigativa per far verificare la condotta del lavoratore.

Il sospetto si rileva fondato poiché gli investigatori accertano che il lavoratore nel giorno di permesso, coincidente

questo profilo egli deduce omesso esame degli elementi dedotti in sede di riesame, volti ad escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo ed soggettivo del reato.

3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: egli rileva che il Tribunale si limita a richiamare una generica ed astratta possibilità di reiterazione del reato.

3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione ...

Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Si può far pedinare un proprio dipendente?

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 4 marzo 2014, n. 4984.

"...Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall'...il 30.4.2008 ed alla condanna di quest'ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell'illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell'accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l'attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva

con la giornata di venerdì, invece di trattenersi presso l'abitazione materna era partito per trascorrere un week-end lungo con amici all'estero.

La datrice di lavoro, informata dagli investigatori di quanto accaduto e considerata la gravità della condotta del dipendente, lo licenzia per giusta causa.

Il dipendente impugna il licenziamento avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che ordina alla società la sua reintegrazione nel posto di lavoro sulla base dei seguenti presupposti:

a) il lavoratore ricorrente non ha commesso alcun illecito a danno del patrimonio aziendale ma solo un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo;

b) in assenza di un illecito, il controllo operato dalla società attraverso l'attività investigativa è illegittimo e gli accertamenti non possono essere utilizzati come prove per la contestazione disciplinare.

Di diverso avviso rispetto al giudice di primo grado, sia la Corte di Appello, che riforma la sentenza del Tribunale e la Corte di Cassazione che respinge le domande del lavoratore ritenendo il licenziamento legittimo per i seguenti motivi:

a) il dipendente, utilizzando il permesso per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge ha commesso un illecito tanto ai danni dell'INPS che eroga l'indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro che ha dovuto accantonare per tali giornate il TFR e subire i disagi per far fronte all'assenza;

b) il datore di lavoro, di fronte all'illecito commesso dal dipendente o anche in ragione del solo sospetto, ha diritto ad avvalersi della collaborazione di soggetti esterni all'azienda, quali gli investigatori privati. Le agenzie investigative dovranno però limitare le proprie verifiche alle condotte illecite del dipendente e non sconfinare nella vigilanza sull'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, direttamente al

sull'illecito utilizzo di un permesso L. n. 104 del 1992, ex art. 33, per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del... alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l'accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell'abuso del diritto di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, citata, tanto ai danni dell'INPS che erogava l'indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l'accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all'assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto "difensivo" era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l'oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il... in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il ... era in permesso per la L. n. 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell'azienda che i permessi non fossero utilizzati per l'assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l'accertamento dell'illecito. Dalla liceità dell'accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l'utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso,... non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era

datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

4) La tariffa del servizio idrico integrato deve essere idonea a coprire tutti i costi .

Anche se estraneo alle logiche del profitto, il servizio idrico integrato è un servizio di interesse economico. Ciò comporta la necessità che nel suo ambito sia perseguito l'obiettivo dell'economicità della gestione, e quest'ultima non può prescindere dal recupero integrale di tutti i costi.

Alcune Associazioni di tutela dei consumatori ricorrono al TAR Lombardia affermando che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avrebbe violato la disciplina prevista per determinare le tariffe per il servizio idrico integrato. A loro avviso l'Autorità avrebbe emanato delle delibere in materia di tariffa che sembrano ignorare la modifica introdotta a seguito del referendum abrogativo di cui è stato oggetto, dal momento che le tariffe prevedono che il fornitore del servizio recuperi anche i costi finanziari e fiscali connessi all'investimento e alla gestione del servizio.

Il TAR rigetta i ricorsi e precisa che:

- 1) l'art. 154 del d.lgs. 152/2006, nel testo precedente il referendum abrogativo, prevedeva che la tariffa tenesse conto anche dell'*“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”*, con l'intento di agevolare gli investimenti privati nel settore dei servizi idrici;
- 2) la frase è stata eliminata a seguito del citato referendum, che, dal suo canto, si prefiggeva di rendere estraneo il governo delle risorse idriche e di un bene primario come l'acqua dalle logiche del profitto;
- 3) la normativa in materia di servizi

connessa connessa non solo era all'allontanamento temporaneo dall'abitazione materna, ma al fatto che il, nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55

....

Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) La tariffa del servizio idrico integrato deve essere idonea a coprire tutti i costi .

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 26 marzo 2014, n. 779.

“...Con deliberazione n. 585 del 28.12.2012, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “Autorità” oppure “AEEG”), approvava il metodo tariffario transitorio (MTT), per la determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013.

La deliberazione era adottata in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20.7.2012, dopo che il decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, aveva attribuito all'Autorità le funzioni di controllo e di regolazione del servizio idrico integrato (di seguito, anche “SII”).

Quest'ultimo è disciplinato a sua volta dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”, c.d. Codice dell'ambiente).

In particolare, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è contenuta nell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, nel testo risultante all'esito del referendum abrogativo dichiarato ammissibile con sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2011.

Le ricorrenti sono due associazioni di tutela dei consumatori, le quali lamentano che la delibera 585/2012 si porrebbe in contrasto con l'assetto normativo – nazionale e comunitario – in materia di tariffe idriche, come risultante dal referendum di cui sopra.

Questi, in sintesi, i motivi del ricorso principale, diretto contro la succitata delibera 585/2012 dell'AEEG ed altre pregresse:

- 1) *violazione e falsa applicazione*

idrici, tuttavia, sia a livello comunitario che nazionale, prevede che la tariffa garantisca il “recupero integrale dei costi”;

- 4) in altri termini, anche a seguito del referendum abrogativo, il servizio idrico integrato si qualifica come servizio di interesse economico, e, in quanto tale, sotto il profilo tariffario, si caratterizza per la necessità della copertura integrale di tutti i costi;
- 5) la copertura integrale dei costi, infatti, risulta essenziale all'economicità della gestione, cioè, alla sua autosufficienza, che può essere raggiunta solo attraverso l'equilibrio tra i costi dei fattori produttivi ed i ricavi della gestione.

5) Studenti dislessici. Diritto al piano didattico personalizzato.

A una scuola inadempiente il giudice impone il piano didattico anche in via retroattiva, annulla le insufficienze, e ordina il riesame del rendimento dello studente.

Uno studente affetto da DSA (dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia) si iscrive nell'anno scolastico 2013-2014 al primo anno di un Istituto di Istruzione superiore lombardo, presentando la relativa documentazione affinché la scuola approvi un piano didattico personalizzato, come previsto dalla legge 170/2010. La scuola però non approva tale piano didattico e lo studente nella pagella del primo quadrimestre ottiene tre insufficienze.

dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 10, comma 11, del DL 70/2011;
2) violazione dell'art. 75 della Costituzione, del DPR 116/2011, dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 10, comma 11°, del DL 70/2011, dei principi contabili internazionali, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione sotto un primo sotto un primo profilo (oneri finanziari e remunerazione del capitale);
3) violazione dell'art. 75 della ...
per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Studenti dislessici. Diritto al piano didattico personalizzato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 12 marzo 2014, n. 371.

“...A una scuola inadempiente il giudice impone il piano didattico anche in via retroattiva, annulla le insufficienze e ordina il riesame del rendimento dello studente.

Rilevato che l'amministrazione non ha approvato il piano didattico personalizzato benché la legge preveda l'adempimento di tale obbligo; Ritenuto che allo stato la valutazione negativa del primo quadrimestre non è lesiva in quanto lo studente può recuperare le lacune accumulate a condizione che la Scuola provveda ad approvare il suddetto piano ed attuarlo anche per il passato;

I genitori fanno ricorso contro l'Istituto chiedendo che questa valutazione non venga ritenuta valida poiché gli obiettivi di rendimento richiesti non erano adeguati in considerazione della patologia del ragazzo, con conseguenti effetti sull'autostima dello studente. Il TAR ordina all'Istituto:

- di approvare il piano didattico personalizzato previsto dalla legge entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordinanza e di dare attuazione alle sue previsioni anche in via retroattiva: lo studente, quindi, dovrà essere valutato nuovamente e il suo rendimento andrà riconsiderato in base agli obiettivi del piano didattico personalizzato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina all'amministrazione:

*- di approvare il piano didattico personalizzato entro 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
- di dare attuazione alle sue previsioni anche in via retroattiva.*

Rinvia la trattazione della causa alla prima udienza pubblica di gennaio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

art direction: eticrea

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.